



**TRIBUNALE DI PALERMO  
SEZIONE FALLIMENTARE**

**Decreto di omologa della modifica del piano del consumatore ex art. 13 comma IV  
ter L. n. 3/2012**

Il Giudice delegato

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 13/10/2020;

considerato che con decreto del 4/5/2017 il Gd, precedente assegnatario del procedimento, ha omologato il piano del consumatore proposto dai ricorrenti, Casucci e Lotesoriere;

considerato che in data 1/6/2020 i ricorrenti, Casucci e Lotesoriere, hanno depositato istanza di modifica del piano del consumatore come precedentemente omologato per le ragioni ivi esposte;

rilevato in particolare che i ricorrenti, a sostegno della richiesta di modifica del piano hanno esposto: *“Che è stato affidato alla Dott.ssa Daniela Runza, n.q. di organismo di composizione della crisi, il compito di verificare l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte. - Che tutti i debiti, in seguito alla ristrutturazione, sono stati integralmente estinti ad eccezione di quello con Monte dei Paschi di Siena e di due cessioni del quinto dello stipendio in corso rispettivamente con Intesa San Paolo (sullo stipendio della sig.ra Lotesoriere) e con l'INPS (sullo stipendio del sig. Casucci), addebiti regolarmente effettuati. - Che gli istanti si ritrovano nell'impossibilità di continuare a pagare la rata del mutuo con Monte dei Paschi di Siena nell'importo stabilito dal piano (€1.379,20) giacché rispetto al periodo dell'omologa, gli stipendi degli istanti hanno subito una importante contrazione così come si evince dai documenti allegati Che dalle buste paga prodotte si evince come la sig.ra Lotesoriere tra novembre 2015 e per buona parte del 2016 abbia lavorato come fulltime, con stipendio pari al doppio di quello attuale. - Che anche lo stipendio del marito è diminuito giacché nel periodo precedente l'omologazione il sig. Casucci lavorava allo sportello di Poste italiane ed aveva, quindi, la possibilità di effettuare diversi turni di lavoro straordinario cosa che non avviene più già da diverso tempo in considerazione dell'incarico ricoperto di consulente agli investimenti. Quindi ad oggi - nonostante prima dell'omologa del piano ci fosse una doppia trattenuta in busta paga mentre*

*ora ve n'è una sola (quella Inps) - il suo stipendio è diminuito. - Che il figlio grande ha raggiunto la maggiore età ragion per cui gli assegni familiari sono diminuiti di ulteriori €100,00.”;*

esaminata la documentazione prodotta dagli istanti e in particolare la relazione dell'OCC, dott.ssa Daniela Runza, unitamente agli allegati;

considerato che ai sensi dell'art. 13 comma 4 ter legge cit. è possibile modificare la proposta e si applicano, in tal caso, le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 della sezione prima;

considerato che con decreto del 25/7/2020 è stata disposta comunicazione ai creditori ed è stata fissata udienza ex art. 12 bis legge n. 3/2012;

letta la relazione particolareggiata dell'OCC, dott.ssa Runza;

considerato che il predetto professionista con la suddetta relazione e alla udienza del 13/10/2020, ha rappresentato che: i) la impossibilità di dare esecuzione al piano nei termini previsti dal decreto di omologa e che ha spinto i ricorrenti ad avanzare una proposta di modifica è legata al decremento reddituale subito e non è agli stessi imputabile; ii) l'unico creditore interessato dalla modifica proposta dai ricorrenti è l'istituto bancario MPS, il quale nel corso delle interlocuzioni avute con il medesimo OCC non ha manifestato alcuna opposizione; iii) che la modifica non involge il quantum complessivo ancora dovuto dai ricorrenti e come omologato con decreto del 4/5/2017, ma solo la durata del piano, avendo i ricorrenti richiesto una diminuzione dell'importo della singola rata pari ad euro 500,00 anziché 1.379,20, come originariamente previsto nel piano già omologato; iv) che devono ancora essere soddisfatti i creditori INPS e San Paolo Banca Intesa per i quali, tuttavia, restano ferme le condizioni del piano già omologato, sia con riferimento ai tempi e alla periodicità dei pagamenti, sia con riferimento all'importo della singola rata, non oggetto di modifica; v) che tutti gli altri creditori inseriti nel piano già omologato sono già stati soddisfatti;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale;

considerato che risulta dimostrato il perdurare dello stato di sovraindebitamento dei ricorrenti;

verificata la ricorrenza dei requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 L. cit. e l'assenza di atti in frode ai creditori;

rilevato altresì che come affermato dal professionista, nonché alla luce di quanto emerge dalla documentazione in atti, tutti i creditori del piano originariamente omologato sono stati soddisfatti, ad eccezione di MPS spa, INPS e San Paolo Banca Intesa s.p.a.;

rilevato che la richiesta di modifica riguarda esclusivamente la posizione creditoria di MPS spa e non anche quella degli altri due istituti sopra indicati;

rilevato altresì che la modifica richiesta attiene esclusivamente alla durata del piano e al pagamento della rata mensile (euro 500,00, anziché euro 1.379,20) incidente in ogni

caso sulla sola posizione creditoria di MPS spa, posto che sia periodicità che gli importi stabiliti in favore di INPS e San Paolo Banca Intesa spa (unici creditori ancora da soddisfare) restano invariati;

ritenuto pertanto che devono essere condivise le valutazioni del Professionista, nella parte in cui lo stesso ha escluso che le ragioni sottese alla istanza di modifica del piano già omologato abbiano colposamente determinato l'aggravarsi dello stato di sovraindebitamento;

ritenuto inoltre che la rata mensile prevista dal piano risulta compatibile con la capacità reddituale dei debitori, dal che consegue una ragionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni previste nella modifica del piano stesso;

ritenuto, inoltre che sebbene a seguito della predetta modifica la durata del piano arriva a protrarsi sino al 2036, tuttavia, tale circostanza è giustificabile dal fatto che l'unico creditore interessato e coinvolto da tale modifica è sostanzialmente MPS spa - istituto che alcuna contestazione o osservazione ha fatto pervenire - e che tutti gli altri creditori sono stati soddisfatti (e, in ogni caso, lo saranno nei termini originariamente stabiliti);

considerato pertanto che tale modifica del piano appare una soluzione della crisi da sovraindebitamento idonea a contemperare in maniera ragionevole e adeguata gli interessi dei debitori e quelli dei creditori interessati alla medesima modifica;

ritenuto, pertanto, che la proposta di modifica del piano del consumatore avanzata dai debitori con istanza dell'1/6/2020 può essere omologata nei termini dettagliatamente indicati nella relazione particolareggiata, e che vanno demandate al Professionista nominato, dott.ssa Daniela Runza, la soluzione di eventuali difficoltà che dovessero insorgere nell'esecuzione del piano e la vigilanza sull'esatto adempimento dello stesso;

#### **P.Q.M.**

omologa la modifica del piano del consumatore predisposto da CASUCCI Salvatore e LOTESORIERE Domenica avanzata l'1/6/2020 nei termini proposti dagli istanti e dettagliatamente indicati nella relazione particolareggiata dell'OCC, e che vanno demandate al Professionista nominato, dott.ssa Daniela Runza la soluzione di eventuali difficoltà che dovessero insorgere nell'esecuzione del piano e la vigilanza sull'esatto adempimento dello stesso;

attribuisce al Professionista nominato con i compiti dell'OCC, dott.ssa Daniela Runza, gli obblighi ed i poteri di cui all'art. 13 L. 3/2012;

dispone che il Professionista: a) documenti i pagamenti effettuati entro il 31 dicembre di ogni anno; b) rendiconti eventuali spese sostenute per la procedura (che verranno rimborsate ad avvenuta esecuzione del piano); c) comunichi la completa esecuzione del piano al Giudice delegato;

ordina la pubblicità del presente decreto, a cura del Professionista, sul sito [www.tribunaledipalermo.it](http://www.tribunaledipalermo.it) e la comunicazione alla Banca d'Italia;

inibisce CASUCCI Salvatore e LOTESORIERE Domenica alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o debito) e all'accesso al mercato del credito in ogni sua forma, con obbligo di non accedere al mercato del credito al consumo sino alla completa esecuzione del piano;

Lascia a carico del proponente le spese del procedimento.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione al debitore ed al Professionista dott.ssa Daniela Runza.

Palermo, 26/10/2020

**Il Giudice delegato**

*Alessia Giampietro*

*Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.*